



Comune di Bariano

Via A. Locatelli, 2/4 - 24050 Bariano BG

tel. 036395022/951940

fax 0363951941

Ufficio Tecnico

Prot. n. 2169

N. 04/2010 Reg. Ordinanze

ORDINANZA CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio di Bariano della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

Considerati all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini e Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Preso atto che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 03 ottobre 2007 invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

Vista la proposta dell'A.S.L. della Provincia di Bergamo che invita ad assumere idonei provvedimenti;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei Cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.07.1934, n. 1265;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

Visto il Regolamento Locale d'Igiene;

Vista la nota della Regione Lombardia del 03.10.2007 Prot. n. H1.2007.0042679;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

NEI MESI INVERNALI a tutti i Cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:

Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto;

Eseguire due interventi adulticidi, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l'effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:

- cantine;
- locale caldaia;
- locali pompe di sollevamento;
- solaio;
- vasche settiche;
- camere di ispezione rete fognaria.

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.),
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- mettere nei vasi portafiori del Cimitero ed in generale in tutti i sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi, e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli, inoltre, in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI* (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.);
- TRATTARE CON PRODOTTI ADULTICIDI (da maggio a ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30 gg, le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo).

** il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il bacillus turigensis disponibile presso le farmacie e i negozi specializzati.*

ORDINA ALTRESI'

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.

Alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto:

- **provvedere**, dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.

AVVERTE

- ✓ le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- ✓ la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- ✓ i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad € 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.07.1934, n. 1265.

DISPONE

- è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- che del presente provvedimento venga data la più ampia comunicazione alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate, affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento e pubblicazione sul sito Internet del Comune di Bariano www.comune.bariano.bg.it;
- attraverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bariano, 22 marzo 2010

IL SINDACO
(*Fiorenzo Bergamaschi*)